

L'anno il giorno del mese di avanti a me Dott. Francesco Antonio Fumarola, Segretario Generale del Comune di Ostuni, nella cui Sede, sita in Ostuni in Piazza della Libertà, n. 68, ivi domiciliato per la carica, legittimato a rogare il presente atto nella forma pubblico-amministrativa a norma dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.L.vo n. 267/2000, sono personalmente comparsi :

per la stazione appaltante, il Dott. Maurizio Nacci, nato a Ostuni (Br) il 27.11.1958, il quale dichiara di costituirsi ed agire nel presente atto, a norma dell'art.107, comma 3, lettera c), del D.L.vo n. 267/2000, in nome e per conto del **Comune di Ostuni**, c.f. 81000090746, presso la cui Sede elegge domicilio, nel prosieguo indicato anche con il termine "Comune", che legalmente rappresenta nella qualità di Dirigente del Settore "Polizia Locale, gestione giuridica del personale, sport, cultura e turismo, ", giusta decreto sindacale di nomina dei Dirigenti prot. n.4 del 29/06/2017;

per il soggetto appaltatore il sig., nato a il, e residente a in via, cod. fisc. il quale dichiara di costituirsi e di agire nel presente atto in nome e per conto dell'impresa codice fiscale e partita I.V.A., con sede legale in in via presso la cui sede elegge domicilio, nel prosieguo indicata anche con il termine "appaltatore", che legalmente rappresenta nella qualità di giusta visura camerale del di iscrizione al n. del R.E.A. della C.C.I.A.A. di

I suddetti componenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, dopo aver dichiarato di saper leggere e scrivere, mi chiedono di ricevere il presente contratto senza l'assistenza dei testimoni, ai fini del quale, dopo aver

PREMESSO CHE:

.....

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse). Le su riportate premesse e gli atti nelle stesse citati sono qui richiamati per far parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati allo stesso.

ART. 2 - OGGETTO

La concessione di cui al presente capitolato ha per oggetto la concessione di servizi in relazione alla gestione ed affidamento, per cinque anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto, dell'impianto sportivo del "PALAZZETTO DELLO SPORT - PALACELESTE, di proprietà del Comune di Ostuni, da effettuarsi sulla scorta delle valutazioni poste a base di gara.

L'oggetto della concessione, in particolare, riguarda la struttura sportiva nel suo complesso, di seguito indicato per brevità "impianto", comprese eventuali aree esterne, pertinenze, locali, servizi e spogliatoi, così come dettagliati ed elencati nell'allegato verbale di consistenza e di constatazione redatto dall'Ufficio competente e, comunque, quant'altro riconosciuto utile per lo svolgimento delle gare sportive.

Articolo 3 (Corrispettivo dell'appalto, invariabilità e modalità di pagamento). Il corrispettivo dovuto dal Comune di Ostuni all'appaltatore per la perfetta esecuzione dei servizi e per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi rivenienti dal presente contratto è stabilito in euro € oltre I.V.A.

Art. 4 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e prende atto del seguente codice identificativo di gara CIG: **7219361529** che dovrà essere inserito in tutti i subcontratti.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell'eventuale impedimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto devono essere effettuati dalla Stazione Appaltante esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati su conti correnti bancari o postali dedicati accessi dall'appaltatore presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, con nota prot. n. 36735 del 04/09/2017 l' Appaltatore ha dichiarato di utilizzare il conto corrente bancario acceso presso:

1. Banca di con codice **IBAN IT**.....;

dedicato, anche non in via esclusiva, al presente contratto e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

il sig., nato a il, e residente a Cassano in via cod. fisc. in qualità di

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, l'appaltatore avrà diritto, esclusivamente, agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.; è fatto espresso divieto di praticare un tasso di interesse di mora superiore al suddetto tasso legale di interesse, ai sensi dell'art. 4, c. 4 e art. 5, c. 1 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.01.2003 n. 1.

Art. 5 (Clausola di nullità assoluta)

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è causa di nullità assoluta del presente contratto, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 4 del presente contratto e che la mancanza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. In esecuzione della presente clausola sia l'appaltatore che ogni subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti con l'art. 3 della Legge 136/2010, dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura (UTG di della provincia di

L'appaltatore dovrà inserire le clausole previste dagli artt. 4 (tracciabilità dei flussi finanziari) e 5 (clausola di nullità assoluta) del presente contratto, nei rispettivi negozi giuridici che stipulerà con i subappaltatori o i subcontraenti. Al fine del rispetto della presente disposizione contrattuale ciascun soggetto tenuto al rispetto delle regole di tracciabilità invia alla Stazione Appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio.

ART. 6

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si obbliga a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, necessarie all'esercizio dell'attività, quelle relative alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché, quando necessarie, quelle in materia di sicurezza ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017.

ART. 7

CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

L'affidatario rimane consegnatario dei locali afferenti agli impianti e delle attrezzature esistenti, oggetto della presente concessione, quali risultino dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio tra le parti all'inizio della gestione.

Al momento della cessazione del contratto di gestione o in ogni altro caso di anticipata risoluzione della concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'intero complesso e gli impianti in condizioni di agibilità e d'uso nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il naturale deterioramento e le eventuali opere di miglioria e modifica apportate agli impianti con il consenso dell'Amministrazione. A tal scopo sarà redatto a fine gestione, da parte dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in contraddittorio tra le parti, verbale di consistenza e di consegna al Comune.

ART. 8

EVENTUALI MIGLIORIE

Qualora il Concessionario intendesse eseguire opere di miglioria all'impianto, attrezzature e/o apparecchiature del complesso dovrà richiedere al Comune la preventiva autorizzazione scritta; sarà obbligo del Concessionario fornire al Comune, in caso di modifiche autorizzate, le relative certificazioni di corretta esecuzione in base alla normativa vigente.

Resta inteso che tutte le opere effettuate rimarranno di proprietà del Comune senza alcun diritto a rimborsi, indennità o compensi.

Le opere eventualmente realizzate in attuazione della concessione nonché gli allestimenti e gli arredi della struttura diventeranno automaticamente di proprietà comunale e non danno diritto a rimborsi, risarcimenti e/o indennizzi a favore del concessionario.

ART. 9

UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Con riferimento all'uso degli impianti e dei servizi oggetto della presente concessione, la società concessionaria userà e farà usare alle altre società sportive gli impianti, i servizi e le attrezzature con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere.

L'Ufficio Sport dell'Amministrazione Comunale, sentito il concessionario predisporrà all'inizio di ogni anno sportivo il piano di disponibilità dell'uso e degli orari degli impianti, attenendosi ai calendari federali ed alle relative esigenze di allenamento delle associazioni sportive, affiliate alle rispettive Federazioni del C.O.N.I. Per tutte le società che utilizzano la struttura, in base al suddetto calendario, non sarà dovuto il pagamento di alcun ticket.

L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'uso degli impianti per la disputa di gare ufficiali promosse dalle Federazioni del CONI.

Il Concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione degli impianti ed al rispetto di tutte le norme previste dalla presente concessione. Oltre all'osservanza di tutte le norme qui specificate, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di esercizio di attività sportiva.

Durante lo svolgimento delle attività sportive il Concessionario dovrà garantire la presenza di persone idonee a sorvegliarne il regolare andamento, nonché la presenza dei necessari presidi sanitari. Faranno carico al Concessionario la responsabilità per la sicurezza dei luoghi concessi in uso, ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s. m., oltre all'osservanza delle norme per la sicurezza degli impianti. Il concessionario comunque è tenuto a riservare fino a n. 50 giornate all'anno all'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di manifestazioni da essa organizzati e/o patrocinati, nonché per esigenze diverse dell'Amministrazione Comunale da concordare di volta in volta.

E' vietata la concessione a terzi (altre associazioni, privati, ecc.) dell'utilizzo della struttura, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a garantire che tutte le società sportive utilizzatrici dell'impianto, ivi compresa essa società concessionaria, rispettino tutte le disposizioni in materia di misure di sicurezza con particolare riguardo alle linee guida previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei grandi eventi (Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 in termini di Safety e Security), nonché le eventuali prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

ART 10

ACCESSO AGLI IMPIANTI

Agli impianti affidati in concessione possono accedere esclusivamente: gli spettatori, durante lo svolgimento dell'attività, salvo diversa determinazione della società sportiva utilizzatrice, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle società inserite nel piano di utilizzo e coloro la cui presenza sia indispensabile alle attività sportive.

All'interno dell'impianto potranno accedere solo i veicoli delle forze dell'ordine e di soccorso, con esclusione tassativa di ogni altro veicolo.

Nell'ambito delle attività che ciascuna società sportiva utilizzatrice dell'impianto può porre in essere, è compreso anche lo svolgimento di partite amichevoli con altre squadre, anche provenienti da fuori territorio, per le quali le società utilizzatrici medesime assumono ogni responsabilità in ordine alla copertura assicurativa di tutti gli atleti in campo e per eventuali danni.

Per lo svolgimento di tali attività non può essere richiesto alcun ticket per l'uso della struttura e degli

impianti tecnologici annessi.

ART. 11 **AUTORIZZAZIONI STRAORDINARIE**

Potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale l'uso delle strutture, degli impianti e dei servizi per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico interesse promosse o patrocinate dal Comune.

In tali casi sarà cura dell'Amministrazione concordare preventivamente l'uso con il concessionario e richiedere ai beneficiari garanzie assicurative per la conservazione della struttura e, in particolare, delle aree di gioco e degli spogliatoi e servizi, quando la manifestazione autorizzata, di carattere non sportivo, rientri tra i grandi eventi (spettacoli musicali, esibizioni varie, ecc.).

Tali manifestazioni rientrano nel potere di disposizione del Comune nell'ambito della struttura sportiva e pertanto non dovrà essere versata alcuna somma in favore del concessionario, né dovrà essere frapposto alcun ostacolo per l'uso della struttura.

Nel provvedimento di autorizzazione saranno in ogni caso definiti gli oneri a carico del beneficiario per la compartecipazione nelle spese di gestione degli impianti, da versarsi in favore del concessionario.

ART. 12 – DURATA

La concessione avrà la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e, comunque, se richiesta dall'Amministrazione, entro la data che sarà comunicata dalla Stazione appaltante, anche in pendenza della stipula della concessione.

La concessione in nessun caso potrà essere rinnovata tacitamente anche se materialmente dovesse continuare l'uso degli impianti sportivi, a qualsiasi titolo, da parte della società concessionaria.

Alla scadenza del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a garantire, alle medesime condizioni contrattualmente stabilite, le prestazioni oggetto dell'appalto fino all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

Alla scadenza della concessione, sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di constatazione e descrittivo dell'impianto, nonché di accertamento della buona conservazione e riconsegna dell'impianto.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, la società aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo netto contrattuale, nelle forme stabilite nel bando di gara, a cui si rinvia.

Le spese inerenti allo svincolo di tale cauzione sono integralmente a carico della società concessionaria.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ' PER INFORTUNI, DANNI A PERSONE E COSE

L'affidatario è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati durante lo svolgimento dei servizi.

Al riguardo, l'Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, per i danni o i sinistri che dovessero subire i terzi, i materiali e il personale dell'impresa durante i servizi stessi; l'affidatario assume, senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'esecuzione del servizio, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di danni.

L'affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

A tal proposito, l'affidatario dovrà munirsi di tutte le attrezzature a norma necessarie per consentire lo svolgimento delle operazioni e il servizio all'utenza in condizioni di sicurezza (in maniera esemplificativa e non esaustiva montafretri, calaferetri, scale idonee per consentire di raggiungere i loculi comunali posti oltre l'altezza d'uomo, ecc.).

L'affidatario dovrà garantire che durante il periodo di svolgimento del servizio, qualora dovessero intervenire nuove normative in materia, dovrà adeguarsi immediatamente senza ulteriori oneri, fatta salva la possibilità di recedere dalla concessione senza penalità.

La ditta aggiudicataria assume l'impegno a contrarre, entro la stipula del contratto una polizza di responsabilità civile, per quanto riguarda il servizio aggiudicato con un massimale non inferiore a euro 5.000.000, per danni a terzi, con un limite minimo di euro 1.500.000 per persona e di euro 500.000 per danni a cose.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto alla società aggiudicataria di cedere in maniera totale il presente servizio a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Potrà essere consentito alla ditta affidataria di appaltare singoli servizi all'interno del cimitero, previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16

DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La decadenza della concessione opererà di diritto ed il contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi :

- l'uso dell'impianto sportivo e sue pertinenze diverso da quello convenuto o da quello di volta in volta autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- l'inosservanza degli obblighi e dei doveri stabiliti dal presente capitolato e dalla stipulanda concessione;
- il non aver messo a disposizione gratuita l'impianto nella sua interezza negli orari previsti dal piano annuale ed in condizioni ottimali di utilizzazione, secondo il disciplinare d'oneri;
- qualora intervenga a carico del Concessionario o dei suoi aventi causa, stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- nel caso di cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto di concessione;
- Nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta, comunque, salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
- Nel caso di mancato versamento dei corrispettivi così come previsti negli articoli precedenti;
- Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di personale dipendente.
- Nel caso di mancata stipulazione delle polizze assicurative e fideiussoria previste nei modi e termini di cui ai precedenti artt. 26 e 27.

La concessione potrà essere revocata in ogni tempo per motivi di interesse ed ordine pubblico, dichiarato dalle competenti Autorità, senza che l'Amministrazione debba corrispondere indennizzi o risarcimenti di sorta alla concessionaria o a terzi.

La concessione potrà essere sospesa, senza che l'Amministrazione debba corrispondere indennizzi o risarcimenti, nei casi di grave inadempimento che non comporti la decadenza, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata. Nel periodo di sospensione è inibito alla concessionaria l'utilizzo dell'impianto per le attività sportive.

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del Concessionario delle deduzioni giustificative.

Scaduto il termine stabilito senza che il concessionario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione di diritto rispetto agli obblighi contrattuali, i competenti dirigenti daranno atto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

La cauzione prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Il contratto potrà essere risolto in presenza di reati accertati a carico del concessionario e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 108 D.Lgs n. 50 /2016).

Nel caso in cui si proceda all'incameramento della garanzia fideiussoria e alla richiesta dei danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura, è fatta, comunque, salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

Il concessionario resta, comunque, tenuto a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto del subentro del nuovo concessionario.

Viene riservata al Concessionario la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla stipula della convenzione e con l'obbligo di dare al Comune un preavviso scritto entro 4 (quattro) mesi dalla relativa decorrenza. In caso di risoluzione anticipata prima del termine previsto ovvero di mancato preavviso si applicherà una penale di €5.000,00 (cinquemila).

ART. 17 - OBBLIGO DI DOMICILIO - FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti di legge, l'affidatario deve eleggere domicilio in un luogo liberamente scelto nel territorio del Comune di Ostuni, fornendo pronta reperibilità 24 ore su 24, tramite telefono, fax e posta elettronica e dovrà nominare un suo rappresentante per il servizio di cui è oggetto il presente Capitolato.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'affidatario, o il suo rappresentante, dovrà presentarsi, senza compenso alcuno, ad ogni incontro o sopralluogo che si rendesse necessario per definire questioni attinenti al servizio

ART. 18 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia o contestazione dovesse insorgere tra Comune ed affidatario in ordine al presente contratto, alla sua interpretazione o quant'altro ad esso inerente, verrà deferita esclusivamente al Tribunale di Brindisi.

ART. 19 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese, tributi e diritti, nessuno escluso ed eccettuato, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria

ART. 20 – RISPETTO DEL D. LGS. 196/2003

L'affidatario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice per la protezione dei dati personali", per tutti i dati personali che dovrà trattare per effetto dello svolgimento dei servizi affidati.

Agli effetti di cui al precedente comma, l'affidatario è nominato "titolare del trattamento" dei predetti dati personali.

ART. 21- DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia ed in particolare al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria", al D.Lgs. n. 81/08, alla Legge Regionale n. 34/2008, al Regolamento Regionale n. 8 del 11/03/2016, nonché al vigente Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali.